

STATUTO

Art. 1 - Costituzione, fondazione, sede

Oggi, 25.10.2020, a costituzione già avvenuta in data 29.12.2004, ai sensi e per gli scopi e gli effetti del combinato disposto della legge 20.06.1929, n. 1159, R.D. 28.02.1930, n. 289, degli artt. 8, 18, 19 e 20 della Costituzione della Repubblica Italiana, dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, e del D.L. 03.07.2017 n. 117 e del D.L. 03.08.2018 n. 105, in applicazione della nuova normativa testé indicata, si istituisce l'Associazione volontaria religiosa senza scopi di lucro, ODV, denominata CHIESA CRISTIANA EVANGELICA GESÙ LIBERA ODV, con acronimo CHIESA GESÙ LIBERA ODV, con sede legale in CONCOREZZO (MB), via DON MINZONI 42/2, convenendo di stilare il presente Statuto conforme alla vigente legislazione.

L'associazione può istituire sedi secondarie ed operative su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 - Durata

L'associazione ha durata illimitata fino all'attuazione della finalità di cui all'art. 3.

Art. 3 - Natura e scopi.

L'Associazione, in qualità di Chiesa Cristiana Evangelica, ha prevalente finalità di culto, che si sviluppa di norma, attraverso servizi e funzioni di culto, riunioni di preghiera, attività liturgiche quali matrimoni, funerali, battesimi, Santa Cena del Signore e il lavacro dei piedi e, quant'altro rientri nell'attività religiosa secondo la confessione di fede cristiana evangelica.

L'associazione, che, come detto, è senza scopi di lucro, si propone inoltre di:

- 1) predicare il Vangelo, secondo il comandamento indicato in Matteo 28:18-20 "18 E Gesù, avvicinatosi, parlò loro, dicendo: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. 19 Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, 20 insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente”;
- 2) riunire per l'edificazione e la cura spirituale, nel rispetto delle leggi vigenti, i credenti in Cristo, nati di nuovo dopo il loro ravvedimento;
- 3) nominare ministri di culto, attraverso l'Assemblea di Chiesa, regolarmente indetta, costituita dai soci iscritti nell'albo, eleggendoli con la maggioranza del 50% più 1 dei presenti ed indicandone espressamente le circoscrizioni di attività per i fini dettati dalla legge in materia di approvazione della nomina a ministri di culto; il Presidente dell'assemblea dopo l'approvazione del verbale, rilascia copia della delibera attestante la nomina, per gli usi consentiti dalla legge per le finalità espresse nel precedente capoverso;
- 4) essere a carattere adenominazionale ed in comunione con altre chiese;
- 5) svolgere attività di volontariato esclusivamente per fini di solidarietà;
- 6) favorire la costituzione di altre chiese;
- 7) costituire occasioni, riunioni, seminari, convegni e quant'altro tesi a fornire istruzione biblica;
- 8) istituire scuole di avviamento ai ministeri indicati in Efesini 4:11, scuole bibliche, scuole teologiche e quant'altro rientrante negli scopi statutari;
- 9) fondare strutture assistenziali quali, ad esempio, convitti, orfanotrofi, asili, campeggi, case di riposo e quant'altro rientrante negli scopi statutari;
- 10) sostenere l'attività missionaria ovunque essa si sviluppi;
- 11) assicurare attraverso ogni mezzo di comunicazione, la trasmissione del messaggio evangelico;
- 12) compiere ogni altra attività tendente a favorire il raggiungimento dello scopo sociale dell'associazione, compresa e rientrante in esso secondo le leggi vigenti;
- 13) favorire con la propria attività, tra l'altro, la solidarietà familiare e quella nei confronti dei minori, organizzando ed attivando esperienze atte a favorire qualsiasi iniziativa al servizio della famiglia e dei minori nell'ambito dei loro compiti sociali ed educativi, e tra queste, promovendo anche l'istituzione di doposcuola, micronidi e nidi, colonie estive ed invernali, nel rispetto della legislazione vigente, anche intessendo relazioni con le istituzioni scolastiche;

Atto esente dall'imposta sul bollo e del registro ai sensi:

- 1) del secondo paragrafo del terzo comma dell'art. 101 del D.L. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore (... omissis), in cui si specifica che le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.
- 2) del secondo comma dell'art 101 del D.L. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore Codice del Terzo Settore (... omissis), in cui si cita espressamente che si continuano ad applicare le norme previgenti ai fini e per gli effetti dell'iscrizione degli enti nei registri, di cui il deposito dello statuto è requisito preliminare indispensabile.
- 3) dell'art. 26 comma 1 D.L. 3 agosto 2018 n. 105 – Disposizioni integrative e correttive al D.L. 3 luglio 2017, n. 117 (... omissis), in cui si cita espressamente che "Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro."

- 14) promuovere attività culturali, sportive, turistiche, ricreative e formative, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci, contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, anche attraverso ad esempio corsi di musica, canto, danza, arti grafiche e multimediali;
- 15) effettuare attività di assistenza sociale anche in collaborazione con le istituzioni;
- 16) svolgere opere di beneficenza anche attraverso convenzioni con associazioni, fondazioni ecc.
- 17) eseguire qualsiasi altra attività o opera che non confligga con gli scopi sociali, ma che ne integrino armonicamente l'esercizio

Art. 4 - Finanze e situazione patrimoniale

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- 1) da eventuale patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- 2) da eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di esercizio;
- 3) dai contributi, donazioni, eredità e legati, erogazioni e lasciti diversi da chiunque originanti;

Le entrate dell'organizzazione sono costituite dalle:

- 1) decime e le offerte, conferite volontariamente dai soci;
- 2) collette raccolte durante i servizi di culto ed ogni altra occasione di riunione;
- 3) donazioni provenienti da singoli, associazioni, istituzioni pubbliche e private e da quanti desiderino, ad ogni titolo, cooperare attivamente al raggiungimento degli scopi statutari;
- 4) contributi pubblici derivanti dall'applicazione di leggi dello stato e regionali.

I proventi raccolti sono gestiti per il raggiungimento di cui agli scopi dell'art. 3.

I beni dell'associazione ed il suo patrimonio, in ogni modo formato e costituito, ai sensi dell'art. 37 del Codice Civile, appartengono all'associazione medesima senza possibilità alcun da parte di uno o più membri di avere diritto a dividendi, quote ed interessi, sia in denaro, sia in beni, sia sotto ogni altra forma circa il patrimonio sociale.

L'Associazione può compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari utili o necessarie per il raggiungimento del fine di cui agli articoli precedenti.

Il Bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 (trenta) giugno dell'anno successivo.

Il residuo attivo del Bilancio sarà devoluto come segue:

- il 10% (dieci per cento) al fondo di riserva, se costituito;
- il rimanente a disposizione per iniziative previste nel presente statuto.

I debiti dell'Associazione sono garantiti unicamente dal suo patrimonio ed i componenti dell'Associazione non hanno alcuna responsabilità personale per il fatto di impegni assunti dall'Associazione stessa.

In occasione d'incontri con la Comunità di fedeli potranno essere distribuiti e commercializzati, senza alcuno scopo di lucro, prodotti e manufatti artigianali al solo scopo di sostenere l'attività dell'Associazione.

Art. 5 - Autonomia, libertà, indipendenza.

L'Associazione nel suo principio denominazionale è autonoma, libera e indipendente, in piena comunione con le chiese consorelle.

L'associazione può aderire ad altre associazioni, organizzazioni, movimenti e quant'altro che, in modo esplicito ed implicito, non confligga col presente articolo e con gli scopi sociali dell'Associazione.

Art. 6 - Punti di fede

- 1) Divina ispirazione ed infallibilità della Bibbia in materia di fede e condotta;

Atto esente dall'imposta sul bollo e del registro ai sensi:

- 1) del secondo paragrafo del terzo comma dell'art. 101 del D.L. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore (... omissis), in cui si specifica che le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.
- 2) del secondo comma dell'art 101 del D.L. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore Codice del Terzo Settore (... omissis), in cui si cita espressamente che si continuano ad applicare le norme previgenti ai fini e per gli effetti dell'iscrizione degli enti nei registri, di cui il deposito dello statuto è requisito preliminare indispensabile.
- 3) dell'art. 26 comma 1 D.L. 3 agosto 2018 n. 105 – Disposizioni integrative e correttive al D.L. 3 luglio 2017, n. 117 (... omissis), in cui si cita espressamente che "Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro."

- 2) sovranità di Dio nella creazione, rivelazione e redenzione e Suo finale giudizio;
- 3) unità e distinzione di Dio nelle persone del Padre, Figlio e Spirito Santo;
- 4) riconoscimento del peccato dell'uomo attraverso la sua caduta e condanna divina;
- 5) redenzione dalla condanna e dal peccato mediante l'unico sacrificio di Gesù Cristo, come nostro rappresentante e sostituto;
- 6) riconoscimento della morte, resurrezione ed ascensione di Gesù Cristo al Padre;
- 7) accettazione dell'azione dello Spirito Santo nell'uomo, ove dimora ed agisce, favorisce il riconoscimento del peccato ed il sincero ravvedimento; della fede in Gesù Cristo come Figlio di Dio, salvatore e rigeneratore dalla condizione precedente; dell'ottenimento della salvezza per grazia e non per opere; possibilità di scadere dalla grazia e responsabilità del credente;
- 8) la Chiesa è una ed universale, quale corpo di Cristo, alla quale ogni credente appartiene;
- 9) attesa del ritorno di Gesù Cristo secondo le scritture;
- 10) accettazione degli elementi fondanti del credo riformato, nella fattispecie:
 - a) "Solus Christus" – "Solo Cristo": dal momento che Dio è amore, può agire il suo amore in totalità e libertà attraverso la grazia. L'essere di Dio che liberamente si dona è Gesù Cristo, parola vivente di Dio che perdona i nostri peccati, Dio può essere compreso solo attraverso Cristo, non vi può essere salvezza se non in relazione alla vita, morte e resurrezione di Gesù.
 - b) "Sola Scriptura" – "Sola Scrittura": cioè il rilievo della Bibbia nello stabilire la regola della fede, in preminenza su qualsiasi altra pratica o tradizione religiosa.
 - c) "Sola Fide" – "Sola Fede": ritenendo che la salvezza sia un dono gratuito di Dio, al quale l'uomo risponde con un atto di fede, piuttosto che un premio per le buone opere umane.
 - d) "Sola Gratia" – "Sola Grazia": cioè che la natura umana sia intrinsecamente malvagia e meritevole di distruzione, ma che l'uomo si salvi solo per la Grazia, mediante il sacrificio espiatorio di Gesù.
 - e) "Soli Deo Gloria" – "Solo a Dio la Gloria": per cui si afferma che solo Dio è degno di ogni gloria ed onore e che solo a Lui deve essere tributata la lode, la celebrazione e l'adorazione.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea di Chiesa;
- 2) il Consiglio di Chiesa;
- 3) il Presidente
- 4) il Vicepresidente;
- 5) il Segretario;
- 6) il Tesoriere;
- 7) tre o più Consiglieri;
- 8) il Collegio dei Garanti;
- 9) se si verificano le condizioni di superamento dei limiti dimensionali normativamente previsti al comma 2 dell'art. 30, e 1 dell'art. 31 del citato D.L. 03.07.2018, n. 117, un Organo di controllo ovvero Collegio dei Sindaci, comunque monocratico.

Essi durano in carica cinque anni e sono surrogabili e rieleggibili.

Art. 8 - Soci Membri

Atto esente dall'imposta sul bollo e del registro ai sensi:

- 1) del secondo paragrafo del terzo comma dell'art. 101 del D.L. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore (... omissis), in cui si specifica che le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.
- 2) del secondo comma dell'art 101 del D.L. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore Codice del Terzo Settore (... omissis), in cui si cita espressamente che si continuano ad applicare le norme previgenti ai fini e per gli effetti dell'iscrizione degli enti nei registri, di cui il deposito dello statuto è requisito preliminare indispensabile.
- 3) dell'art. 26 comma 1 D.L. 3 agosto 2018 n. 105 – Disposizioni integrative e correttive al D.L. 3 luglio 2017, n. 117 (... omissis), in cui si cita espressamente che "Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro."

Fanno parte dell'associazione i credenti che accettano i punti di fede di cui all'articolo 6, che riconoscono Gesù Cristo come loro personale salvatore, che siano battezzati nelle acque per immersione, e che, previa istanza scritta al Consiglio di Chiesa, siano ammessi a farne parte; quest'ultimo a suo insindacabile giudizio, può accettare o meno la richiesta.

Il richiedente, in caso di rifiuto all'iscrizione, può ricorrere a tale decisione richiedendo l'istituzione della procedura di contraddittorio, entro dieci giorni dalla comunicazione ufficiale per iscritto, secondo le seguenti modalità:

- 1) in via ordinaria, all'Assemblea dei Soci, che con propria deliberazione, dopo che il socio sia stato audito per contrastare tale determinazione, assumere provvedimento in merito ed appellabile in via straordinaria;
- 2) in via straordinaria e definitiva, al Collegio dei Garanti, se richiesto espressamente dal socio, tra quest'ultimo e il Consiglio di Chiesa, alla presenza dell'organismo di Garanzia. In esso si avrà un coinvolgimento ed un pronunciamento finale del Collegio dei Garanti, che, si rammenta, essere preliminarmente accettato da entrambe le parti, e il cui verdetto è inappellabile.

Essi hanno diritto:

- 1) di frequenza e di collaborazione ad ogni attività dell'associazione;
- 2) di partecipare alle assemblee con diritto di voto già dal suo inserimento nell'Albo dei soci affidato al/la Segretario/a, se maggiorenne d'età, o di delegarlo ad altro socio;
- 3) dare suggerimenti e pareri al Consiglio di Chiesa;
- 4) di conoscere i programmi con i quali s'intende attuare gli scopi sociali;
- 5) dare le dimissioni in qualsiasi momento.
- 6) prendere visione di tutti gli atti prodotti dagli organismi dell'associazione (diritto degli associati e degli aderenti ad esaminare i libri sociali). A tal fine tale compito di pubblicizzazione degli atti è affidato al Segretario/a.

Essi devono risultare da apposito registro regolarmente stilato dal Segretario.

Il diritto ad essere socio cessa per:

- 1) decesso;
- 2) trasferimento;
- 3) dimissione;
- 4) indegnità.

Quest'ultimo caso è disposto:

- 1) in via ordinaria, dal Consiglio di Chiesa, con propria deliberazione per l'adozione del procedimento di perdita della qualifica di socio, dopo reiterati accertamenti e dopo un'audizione tra l'organismo e il socio, attraverso l'istituto del contraddittorio: il Consiglio, con propria deliberazione, dopo che il socio sia stato audito per contrastare tale determinazione, assume provvedimento in merito ed appellabile in via straordinaria;
- 2) in via straordinaria, dall'Assemblea dei Soci, con propria deliberazione, dopo che il socio sia stato audito per contrastare tale determinazione attraverso le modalità del contraddittorio di cui al precedente comma del presente articolo;
- 3) in via definitiva, se richiesto espressamente dal socio, tra quest'ultimo il Consiglio di Chiesa e il Collegio dei Garanti attraverso le modalità del contraddittorio di cui ai precedenti comma del presente articolo. In esso si avrà un coinvolgimento ed un pronunciamento finale del Collegio dei Garanti, che, si rammenta, essere preliminarmente accettato da entrambe le parti, e il cui verdetto è inappellabile.

Le dimissioni saranno operanti dopo l'accettazione da parte del Consiglio di Chiesa; nel caso di perdita dello status di socio per indegnità la delibera del Consiglio di Chiesa, ovvero dell'Assemblea dei Soci ovvero del Collegio dei Garanti, sarà trasmessa con raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equipollente alla parte.

I soci hanno il dovere di:

- 1) osservare lo statuto e le deliberazioni prese dagli organi sociali;
- 2) svolgere le attività preventivamente concordate;

Atto esente dall'imposta sul bollo e del registro ai sensi:

- 1) del secondo paragrafo del terzo comma dell'art. 101 del D.L. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore (... omissis), in cui si specifica che le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.
- 2) del secondo comma dell'art 101 del D.L. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore Codice del Terzo Settore (... omissis), in cui si cita espressamente che si continuano ad applicare le norme previgenti ai fini e per gli effetti dell'iscrizione degli enti nei registri, di cui il deposito dello statuto è requisito preliminare indispensabile.
- 3) dell'art. 26 comma 1 D.L. 3 agosto 2018 n. 105 – Disposizioni integrative e correttive al D.L. 3 luglio 2017, n. 117 (... omissis), in cui si cita espressamente che "Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro."

3) mantenere un comportamento conforma alle finalità dell'associazione.

Art. 9 - L'Assemblea

L'assemblea di chiesa è costituita da tutti i membri effettivi e con diritto di voto dell'Associazione.

L'assemblea può essere convocata in via ordinaria o straordinaria, presso la sede sociale o in altro luogo in Italia.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci almeno una volta l'anno, secondo le modalità di cui alle normative vigenti, anche fuori dalla sede sociale.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo reputi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo del Consiglio di Chiesa ovvero da almeno un terzo dei soci.

La convocazione dell'assemblea è effettuata mediante comunicazione scritta almeno 7 giorni antecedenti la prima convocazione, mediante avviso affisso all'albo sito presso la sede sociale, o consegna di raccomandata a mano con ricevuta od altro mezzo equipollente avente validità di legge o riscontrabile con specifica ricevuta (fax, e-mail, pec, sms).

L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, è presieduta da un presidente e da un segretario scelti, rispettivamente, tra i soci.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- 1) in prima seduta, con la maggioranza del 50% più uno dei soci;
- 2) in seconda convocazione, con la maggioranza dei presenti;

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

- 1) con la maggioranza del 50% più uno dei soci;
- 2) per le variazioni statutarie, con la maggioranza del 75% più uno dei soci.

All'assemblea compete:

- 1) deliberare in merito alla consistenza dei membri dell'Albo dei Soci,
- 2) eleggere i componenti del Consiglio di Chiesa;
- 3) eleggere i componenti del Collegio dei Garanti;
- 4) eleggere il Collegio dei Sindaci, o Sindaco Revisore qualora si verifichino le condizioni di superamento dei limiti dimensionali normativamente previsti ai comma 2 dell'art. 30, e 1 dell'art. 31 del citato D.L. 03.07.2018, n. 117, e comunque in organo di controllo monocratico;
- 5) eleggere i sostituti dei componenti degli organismi dei punti precedenti;
- 6) approvare le relazioni annuali del Consiglio di Chiesa e di tutti gli atti concernenti l'andamento dell'Associazione;
- 7) approvare i bilanci e le relazioni allegate;
- 8) esaminare le questioni poste dal Consiglio di Chiesa o dai soci e poste all'ordine del giorno;
- 9) approvare i regolamenti generali dell'associazione;
- 10) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio di Chiesa per motivi d'urgenza;
- 11) eleggere il proprio Ministro di Culto ai sensi della vigente legislazione.
- 12) in caso di scioglimento dell'associazione assumere i provvedimenti di cui all'art. 18 del presente Statuto.

Art. 10 - Il Consiglio di Chiesa

L'associazione è retta da un Consiglio di Chiesa composto da almeno sette membri, eletti dall'Assemblea, e, comunque, deve essere composto da un numero dispari di componenti.

Atto esente dall'imposta sul bollo e del registro ai sensi:

- 1) del secondo paragrafo del terzo comma dell'art. 101 del D.L. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore (... omissis), in cui si specifica che le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.
- 2) del secondo comma dell'art 101 del D.L. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore Codice del Terzo Settore (... omissis), in cui si cita espressamente che si continuano ad applicare le norme previgenti ai fini e per gli effetti dell'iscrizione degli enti nei registri, di cui il deposito dello statuto è requisito preliminare indispensabile.
- 3) dell'art. 26 comma 1 D.L. 3 agosto 2018 n. 105 – Disposizioni integrative e correttive al D.L. 3 luglio 2017, n. 117 (... omissis), in cui si cita espressamente che "Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro."

Il Consiglio di Chiesa nella sua prima riunione può essere convocato in via breve - qualora vi sia la presenza di tutti i suoi membri – dal Presidente dell'assemblea dei soci

Il Consiglio di Chiesa si riunisce, su convocazione del Presidente, quando se ne ravvisi la necessità e o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

La convocazione del Consiglio di Chiesa è effettuata mediante comunicazione scritta almeno 7 giorni antecedenti la prima convocazione, mediante avviso affisso all'albo sito presso la sede sociale, o consegna di raccomandata a mano con ricevuta od altro mezzo equipollente avente validità di legge o riscontrabile con specifica ricevuta (fax, e-mail, pec, sms).

Esso è composto dal Presidente dell'Associazione, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da tre o più Consiglieri, eletti dall'Assemblea di Chiesa.

Tutte le cariche non prevedono remunerazione, ma le spese sostenute, preventivamente concordate e opportunamente giustificate, saranno integralmente rimborsate a piè di lista.

Qualora venisse a mancare un suo componente, il Consiglio di Chiesa richiederà all'assemblea, nella sua prima riunione, l'assunzione dei provvedimenti di competenza per l'elezione di un nuovo membro; il nuovo consigliere verrà a scadere con il Consiglio.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

La validità della riunione è raggiunta con la maggioranza dei membri.

La validità delle deliberazioni è raggiunta con la maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio di Chiesa:

- 1) delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- 2) decide sulle eventuali dimissioni e le esclusioni dei soci;
- 3) promuove manifestazioni, cura i rapporti con associazioni italiane e straniere aventi comuni interessi;
- 4) amministra il patrimonio sociale autorizzando spese di qualsiasi tipo;
- 5) assume e licenzia personale prevedendone gli emolumenti entro gli ambiti della vigente legislazione in materia;
- 6) istituisce sedi secondarie e operative entro l'ambito regionale e nazionale;
- 7) presenta la proposta di relazione annuale, il bilancio consuntivo e preventivo all'Assemblea di Chiesa.

Spettano, inoltre al Consiglio di Chiesa tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che sono esplicitamente accordati, tramite delega, al Presidente con facoltà, a sua volta, di delegarli in tutto o parte, ad altri membri del Consiglio di Chiesa, da esplicitarsi mediante delibera del Consiglio di Chiesa medesimo, fatti salvi i compiti di surroga del Vice Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del loro mandato su presentazione di specifica rendicontazione.

I Consiglieri durano in carica cinque anni, salvo revoca da parte dell'Assemblea, o loro dimissioni volontarie, e sono surrogabili e rieleggibili.

Art. 11 - Presidente.

Il Presidente:

- 1) è eletto dal Consiglio di Chiesa nel suo seno delegandogli in tale occasione i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ai sensi dell'art 10 dello statuto (delega poteri);
- 2) convoca l'Assemblea dei soci;
- 3) convoca e presiede il Consiglio di Chiesa;

Atto esente dall'imposta sul bollo e del registro ai sensi:

- 1) del secondo paragrafo del terzo comma dell'art. 101 del D.L. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore (... omissis), in cui si specifica che le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.
- 2) del secondo comma dell'art 101 del D.L. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore Codice del Terzo Settore (... omissis), in cui si cita espressamente che si continuano ad applicare le norme previgenti ai fini e per gli effetti dell'iscrizione degli enti nei registri, di cui il deposito dello statuto è requisito preliminare indispensabile.
- 3) dell'art. 26 comma 1 D.L. 3 agosto 2018 n. 105 – Disposizioni integrative e correttive al D.L. 3 luglio 2017, n. 117 (... omissis), in cui si cita espressamente che "Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro."

- 4) rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- 5) cura che siano eseguite le deliberazioni ed osservate le norme dello Statuto;
- 6) può conferire procure/deleghe speciali per determinati atti o categorie di atti e può farsi sostituire pienamente in ciò da un suo sostituto in tutte le sue funzioni;
- 7) può delegare proprie funzioni ad uno o più consiglieri, fatte salve le prerogative del Vice Presidente;
- 8) tutte le funzioni del Presidente saranno assunte in casi di sua assenza o di impedimento dal Vice Presidente;
- 9) in caso di necessità e d'urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Chiesa, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In particolare gli è attribuito il potere di riscuotere ogni somma a qualsiasi titolo spettante all'Associazione.

Avrà inoltre, previo parere vincolante del Consiglio di Chiesa, i poteri per contrarre mutui e finanziamenti anche ipotecari, chiedere apertura di conti correnti, con o senza facoltà di scoperto, fare depositi e prelevamenti, fare cessione di credito, convenire transazioni, sottoscrivere e girare, protestare e presentare allo sconto cambiali ed altri effetti.

Di fronte a soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 12 - Vicepresidente.

In caso di assenza o di legittimo impedimento del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce con gli stessi poteri.

Di fronte a soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Normalmente lo stesso lo coadiuva nell'espletamento delle sue mansioni ed assume quegli incarichi che gli sono affidati dal Presidente.

In caso di suo impedimento le sue funzioni vicarie sono svolte dal Consigliere Vicario, individuato il più anziano tra i Consiglieri.

Art. 13 - Segretario.

Ha il compito di redigere i verbali e i resoconti delle riunioni del Consiglio di Chiesa.

Comunica le deliberazioni e rilascia documenti e quanto occorre al funzionamento dell'associazione.

Assicura la pubblicizzazione dei libri sociali secondo quanto indicato all'art 15 comma 3 del citato D.L.; a tal fine egli all'atto della richiesta scritta dell'aspirante socio presso la sede operativa assicura la visione dei libri sociali.

Coadiuva il Presidente ed il Consiglio nell'esecuzione dei propri adempimenti.

Intrattiene rapporti con gli iscritti per ogni aspetto amministrativo della vita dell'associazione; è responsabile dell'invio di ogni comunicazione e gestione di ogni strumento di pubblicizzazione dell'attività dell'associazione, compresi quelli informatici; coordina le relazioni con i media.

Cura tutti gli aspetti organizzativi di funzionamento dell'associazione

Art. 14 - Tesoriere.

È responsabile della cassa sociale.

Redige la proposta relazione finanziaria da presentare all'Assemblea dei soci.

Collabora strettamente col Collegio dei Sindaci qualora sia costituito tale organismo.

Provvede alla tenuta del registro contabile, della cassa, ed alle operazioni bancarie in condivisione di responsabilità e su mandato del Consiglio per il tramite del Presidente.

Art. 15 - Consigliere.

E' preposto a consigliare sugli affari e questioni sociali e ad esprimere il voto in sede di Consiglio di Chiesa in merito ad ogni decisione sottoposta.

Atto esente dall'imposta sul bollo e del registro ai sensi:

- 1) del secondo paragrafo del terzo comma dell'art. 101 del D.L. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore (... omissis), in cui si specifica che le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.
- 2) del secondo comma dell'art 101 del D.L. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore Codice del Terzo Settore (... omissis), in cui si cita espressamente che si continuano ad applicare le norme previgenti ai fini e per gli effetti dell'iscrizione degli enti nei registri, di cui il deposito dello statuto è requisito preliminare indispensabile.
- 3) dell'art. 26 comma 1 D.L. 3 agosto 2018 n. 105 – Disposizioni integrative e correttive al D.L. 3 luglio 2017, n. 117 (... omissis), in cui si cita espressamente che "Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro."

Può ricevere delega ad operare su argomenti specifici da parte del Consiglio di Chiesa.

Art. 16 - Il Collegio dei Garanti

E' costituito da tre persone, non socie, designate per la prima volta nell'atto costitutivo, ovvero successivamente, dall'Assemblea dei soci ed il loro mandato termina alla scadenza naturale del Consiglio di Chiesa.

Nel suo seno è eletto un Presidente.

Il Collegio dei Garanti, costituito di norma da ministri spirituali, favorisce e mantiene l'unità della chiesa, dirime ogni vertenza che dovesse sorgere fra gli associati, tra questi ultimi e gli organi direttivi dell'Associazione, e tra i componenti degli organi direttivi medesimi, attraverso l'istituto del contraddittorio, tramite precedente convocazione e notificato agli interessati con lettera raccomandata o con altro strumento, anche informatico, avente valore analogo.

La sua funzione è di amichevole compositore ed il suo giudizio inappellabile; ogni suo verdetto, trascritto in forma di delibera, dovrà essere riportato in apposito registro, o con strumento equipollente, e notificato agli interessati con lettera raccomandata o con strumento informatico avente valore analogo.

La carica è gratuita, ma le spese sostenute, preventivamente concordate e opportunamente giustificate, saranno integralmente rimborsate a piè di lista.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, saranno effettuate nel corso del quinquennio, tramite surroga, ed effettuate nel corso della prima assemblea utile successiva alla vacanza di ogni membro.

I nuovi componenti scadono con gli altri precedentemente eletti alla naturale scadenza dell'organismo.

Art. 17 - Il Collegio dei Sindaci o Sindaco Revisore

La gestione finanziaria dell'Associazione è sottoposta al controllo del Collegio dei Sindaci, o Sindaco Revisore qualora esso sia costituito se si verificano le condizioni di superamento dei limiti dimensionali normativamente previsti ai comma 2 dell'art. 30, e 1 dell'art. 31 del citato D.L. 03.07.2018, n. 117, un Organo di controllo ovvero Collegio dei Sindaci o Sindaco Revisore.

Il Collegio dei Sindaci o il Sindaco Revisore è eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice, anche tra i non soci, si compone di tre membri, ed il loro mandato termina alla scadenza naturale del Consiglio di Chiesa.

Nel suo seno qualora costituito come Collegio è eletto un Presidente.

I Sindaci o il Sindaco:

- 1) verificano i registri contabili apponendo la loro firma;
- 2) esaminano i conti che hanno formato la base del bilancio;
- 3) attestano l'esattezza e la corrispondenza con le pezze d'appoggio;
- 4) ne riferiscono al Consiglio di Chiesa;
- 5) ne riferiscono all'Assemblea dei soci.

Ove si riscontrassero irregolarità contabili devono riferirne con urgenza al Consiglio di Chiesa.

La carica è gratuita, ma le spese sostenute, preventivamente concordate e opportunamente giustificate, saranno integralmente rimborsate a piè di lista

Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio o del Sindaco Revisore saranno effettuate nel corso del quinquennio, ed effettuate nel corso della prima assemblea utile successiva alla vacanza di ogni membro.

I nuovi componenti scadono con gli altri precedentemente eletti.

Art. 18 - Scioglimento e modifiche dello Statuto

Le proposte di modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi dell'associazione o da almeno un decimo dei soci.

Atto esente dall'imposta sul bollo e del registro ai sensi:

- 1) del secondo paragrafo del terzo comma dell'art. 101 del D.L. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore (... omissis), in cui si specifica che le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.
- 2) del secondo comma dell'art 101 del D.L. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore Codice del Terzo Settore (... omissis), in cui si cita espressamente che si continuano ad applicare le norme previgenti ai fini e per gli effetti dell'iscrizione degli enti nei registri, di cui il deposito dello statuto è requisito preliminare indispensabile.
- 3) dell'art. 26 comma 1 D.L. 3 agosto 2018 n. 105 – Disposizioni integrative e correttive al D.L. 3 luglio 2017, n. 117 (... omissis), in cui si cita espressamente che "Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro."

Le relative deliberazioni di modifica sono approvate con almeno la presenza del 75% più uno dei soci iscritti e con la maggioranza dei presenti.

La decisione di scioglimento e della devoluzione del patrimonio dell'associazione deve essere presa alla presenza di almeno il 75% degli associati e con la maggioranza di almeno 75% più uno dei soci aventi diritto al voto, regolarmente convocati in assemblea, e risultanti dall'albo dell'associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, dedotte le passività, il patrimonio passa ad altra chiesa consorella, quindi ad associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità - assunto il parere obbligatorio, ma non vincolante della COEN - e con la nomina di un Liquidatore.

Art. 19 - Rinvio

Per tutto quanto non sia previsto o espressamente citato dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di associazioni.

Il presente Statuto è approvato dall'Assemblea di Chiesa in data odierna.

Art. 20 – Norme di salvaguardia

20.1 Esenzione da bolli, spese e tassazione

Essendo la Chiesa costituita quale Associazione volontaria religiosa senza scopi di lucro, ODV, il presente atto, così come ogni altro adempimento riferito ad esso, per analogia, non solo della presentazione, ma anche del deposito e delle eventuali variazioni, comprese quelle statutarie nonché dei componenti del Consiglio e dei Collegi, è esente dall'imposta sul bollo e di registro e da qualsiasi altra spesa o tassazione ai sensi

- 1) dell'art 17 del DLGS 460/97,
- 2) nonché a quanto esplicitato nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 3 del 25 febbraio 1992 (che ne ribadisce il contenuto),
- 3) della Risoluzione Ministeriale del Ministero delle Finanze n. di protocollo 300028 del 29 maggio 1993 (che esplicita quanto segue: "Gli atti costitutivi delle cennate organizzazioni e quelli relativi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e di registro. Pertanto, nelle ipotesi previste, la formalità della registrazione, agli effetti dell'imposta di registro, dovrà essere eseguita senza pagamento dell'imposta".),
- 4) della Risoluzione Ministeriale del 7 ottobre 1994 numero di Prot. 10-218,
- 5) della Risoluzione Ministeriale n. 194/E del 21 dicembre 2000 (che recita: "...il legislatore per le associazioni di volontariato di cui alla legge 266 del 1991, ha previsto l'esenzione dell'imposta in funzione delle finalità dell'atto ... (e quindi) ... conferma la specialità del regime agevolativo previsto per gli organismi di volontariato e, quindi, dei principi che lo governano".),
- 6) dell'ordinanza n. 181 del 4 maggio 2005 della Corte Costituzionale,
- 7) della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 38 del 1 agosto 2011, paragrafo 1. (che non solo alle pagine 3 e 4, ha definitivamente chiarito il tema dell'esenzione specifica dell'imposta di bollo e di registro per le ODV, fornendo precise indicazioni in merito e stabilendo "che gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato disciplinate dalla medesima legge, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta bollo e dall'imposta di registro.", ma anche che, più tardi aggiunge la circolare: "Ciò comporta che le stesse organizzazioni solo dopo la registrazione dell'atto costitutivo potranno iscriversi negli appositi registri".),
- 8) del secondo paragrafo del terzo comma dell'art. 101 del D.L. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore Codice del Terzo Settore (... omissis), in cui si specifica che le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.
- 9) del secondo comma dell'art 101 del D.L. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore Codice del Terzo Settore (... omissis), cita espressamente che si continuano ad applicare le norme previgenti ai fini e per gli effetti dell'iscrizione degli enti nei registri, di cui il deposito dello statuto è requisito preliminare indispensabile.
- 10) dell'art. 26 comma 1 D.L. 3 agosto 2018 – Disposizioni integrative e correttive al D.L. 3 luglio 2017, n. 117 (... omissis), in cui si cita espressamente che "Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro."

20.2 Responsabilità

Atto esente dall'imposta sul bollo e del registro ai sensi:

- 1) del secondo paragrafo del terzo comma dell'art. 101 del D.L. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore (... omissis), in cui si specifica che le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.
- 2) del secondo comma dell'art 101 del D.L. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore Codice del Terzo Settore (... omissis), in cui si cita espressamente che si continuano ad applicare le norme previgenti ai fini e per gli effetti dell'iscrizione degli enti nei registri, di cui il deposito dello statuto è requisito preliminare indispensabile.
- 3) dell'art. 26 comma 1 D.L. 3 agosto 2018 n. 105 – Disposizioni integrative e correttive al D.L. 3 luglio 2017, n. 117 (... omissis), in cui si cita espressamente che "Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro."

La responsabilità degli amministratori nei confronti dell'associazione è disciplinata con rinvio alle norme sul mandato (art. 1710 C.C. "Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato (1703) con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito (1709) la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore. Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.").

Quindi gli amministratori sono responsabili nei confronti dell'associazione se i danni da loro causati sono direttamente riconducibili alla loro condotta e se questi derivano dall'inadempimento di un obbligo previsto dalla legge o dallo statuto associativo.

Inoltre, secondo l'art. 38 del Codice Civile "Per le obbligazioni (cioè i debiti o gli impegni contrattuali) assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune (cioè il patrimonio dell'associazione). Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione".

Questo vuol dire che, per i debiti dell'associazione, risponde l'associazione con il fondo comune, ma se questo è insufficiente, rispondono solidalmente con il loro patrimonio personale anche il presidente, i membri del Consiglio di Chiesa o chi ha agito in nome e per conto dell'associazione.

Il presidente e i consiglieri sono responsabili solo degli atti e dei debiti compiuti durante la loro gestione, e non delle pendenze sorte prima o successivamente.

E' inoltre esente da responsabilità il consigliere che non ha partecipato all'atto che ha causato il danno o la pendenza economica, salvo il caso in cui, avendo cognizione dell'atto che si stava per compiere o approvare, egli non abbia espresso il proprio dissenso.

Inoltre, gli amministratori dell'associazione possono essere chiamati a rispondere civilmente in caso di danni ai soci causati da incidenti imputabili a carenze organizzative o ad attività gestite senza le minime precauzioni.

Atto esente dall'imposta sul bollo e del registro ai sensi:

- 1) del secondo paragrafo del terzo comma dell'art. 101 del D.L. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore (... omissis), in cui si specifica che le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.
- 2) del secondo comma dell'art 101 del D.L. 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore Codice del Terzo Settore (... omissis), in cui si cita espressamente che si continuano ad applicare le norme previgenti ai fini e per gli effetti dell'iscrizione degli enti nei registri, di cui il deposito dello statuto è requisito preliminare indispensabile.
- 3) dell'art. 26 comma 1 D.L. 3 agosto 2018 n. 105 – Disposizioni integrative e correttive al D.L. 3 luglio 2017, n. 117 (... omissis), in cui si cita espressamente che "Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro."